



TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

R.G.4450 / 2024

Il Giudice designato, dott.ssa Angela Orecchio,

letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 669 bis, 669 sexies e 700 c.p.c.,

Tenuto conto delle modifiche introdotte al codice di rito dall'art. 3 comma 10 d.lgs, n. 149/2022 e da ultimo con il d.lgs., n.164/2024, in particolare laddove modifica l'art. 127 ter c.p.c. escludendo la sostituzione dell'udienza quando la presenza personale delle parti sia prescritta dalla legge o disposta dal Giudice;

ritenuta l'applicabilità della suddetta disposizione codicistica (ricomprese tra le disposizioni generali contenute nel I libro del codice di rito) anche al rito lavoro ogni qual volta, come nel caso di specie, si tratti di cause in cui la presenza personale delle parti in udienza non sia fruttuosa ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione richiesto dalla legge, risultando la diversa modalità di trattazione funzionale a garantire una maggiore efficienza ed un miglioramento della complessiva organizzazione dell'udienza.

FISSA

l'udienza del **17.12.2024**, assegnando a parte ricorrente termine fino al 25.11.2024 per la notifica del ricorso e del presente decreto all'amministrazione convenuta;

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet istituzione del MIUR;

considerato l'elevato numero dei soggetti destinatari della notifica;

visto l'art. 151 c.p.c.;



autorizza parte ricorrente alla notifica nei confronti dei docenti controinteressati mediante inserimento, entro il 25.11.2024, del ricorso e del presente decreto nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, disponendo che il MIUR non rimuova tali atti dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

Invita parte resistente a costituirsi almeno 5 giorni prima.

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti precise controdeduzioni alle deduzioni dell'altra parte oltre

alle conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. ammissione mezzi probatori; decisione), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti **termine fino alle ore 10.00 del giorno in cui deve trattarsi la causa** per il deposito telematico delle predette note scritte;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Latina, 21/11/2024

Il Giudice

Angela Orecchio

